2666

COMUNE di CANICATTI' Provincia di Agrigento	N. 77 Seduta del 02 ottobre 2012

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto	Approvazione Regolamento imposta municipale proprio (IMU).-

L'anno duemilaDODICI addì DUE del mese di OTTOBRE nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica – in sessione ordinaria – in seconda convocazione* - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Prof. Domenico LICATA - Presidente - assume la presidenza del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

Alle ore 20,30 chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PR.	AS.	CONSIGLIERI COMUNALI	PR.	AS.
DI BENEDETTO Fabio	X		COMPARATO Alessio	X	
MURATORE Calogero	X		GIARDINA Giovanni	X	
ASTI Gioachino	X		PARLA Rita	X	
LICATA Domenico	X		SARDONE Antonino	X	
SACHELI Agata	X		LO GIUDICE Stefano	X	
MIGLIORINI Antonio	X		SAIEVA Diega	X	
TRUPIA Ivan	X		VILLAREALE Salvatore	X	
NICOSIA Salvatore	X		ROSSANO Alessandro	X	
TIRANNO Antonio	X		CANI Gioachino	X	
DANIELE Diego	X		CANICATTI' Giuseppe	X	
GIARDINA Gioachino	X		BALDO MAROCCO Raimondo		X
MILIOTI Giuseppe	X		BORDONARO Giuseppa	X	
MAIRA Antonio	X		NOCILLA Gioacchino	X	
FRANGIAMONE Salvatore	X		SEMINATORE Manuela	X	
LA VALLE Salvatore	X		CACCIATO Antonio	X	

PRESENTI Nro	29	ASSENTI Nro	1

Il Presidente accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e propone di nominare scrutatori della seduta i consiglieri ***Rossano, Parla e Tiranno.*** La proposta è accolta all'unanimità con votazione palese, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dallo stesso.
Indi invita il consiglio a trattare il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

Approvazione Regolamento imposta municipale proprio (IMU).-

Cons. Daniele

Propone un emendamento e ne dà lettura e si acquisisce in atti.

Cons. Maira

Dopo avere invitato il Presidente ed i consiglieri ad essere puntuali porta a conoscenza del consiglio che su tutto il territorio la Girgenti Acque, sta minacciando, in maniera indiscriminata, i cittadini della chiusura della utenza idrica, considerato anche che le fatture sono errate ed invita il sindaco ad esprimere la propria opinione, anchè perchè è stata votata una mozione di cui non si ha alcuna risposta e sollecita il consiglio ad attenzionare la problematica.

Dirigente dssa Meli

Dà lettura dell'emendamento "Emendamento modificativo al regolamento comunale IMU" presentato dal gruppo consiliare MPA e da Canicattì Forte e Libera, rileva che il parere tecnico e contabile espresso è contrario.
(Si sviluppa uno scambio di idee circa le modalità di procedere per la votazione degli emendamenti)

Cons. Giardina Gioachino

Ritiene sia opportuno discutere gli emendamenti esponendo le ragione che hanno indotto i consiglieri a presentarli e poi votarli singolarmente.

Presidente del consiglio

Precisa che il consiglio discuterà singolarmente gli emendamenti e ultimata la discussione sarà effettuata la votazione.

Cons. Comparato

In merito al parere tecnico contrario espresso sull'emendamento presentato e in proposito chiede chiarimenti al Dirigente sul contenuto dell'art. 7 del D.L.gvo del 2011 (ne dà lettura).

Dirigente dssa Meli

In riferimento all'emendamento comunica che è intervenuta la circolare del Ministero delle Finanze che ha dato dei chiarimenti circa le previsioni l'art. 13, comma 10 - ossia che la detrazione per l'abitazione principale si applica anche all'unità immobiliare individuate dall'art. 8 e sottolinea anche il contenuto del comma 9 dell'art. 13 del D.Lgvo 201/2011.

Cons. Giardina Gioachino

Dopo aver acquisito i chiarimenti del Dirigente, ritiene che modificando l'emendamento, il parere posa diventa favorevole e in tal senso chiede chiarimenti in proposito.

Dirigente Dssa Meli

Comunica che se per la tipologia di alloggi predetti (abitazioni IACP e per cooperative a proprietà indivisa) rimodulando l'aliquota il parere tecnico sarà favorevole, ma il parere contabile sarà contrario perché si avrebbe un azzeramento degli introiti sulla prima casa che non sarebbe compensata da

alcun trasferimento statale.

Cons. Giardina Gioachino

Rappresenta che la finalità del gruppo era di alleviare i tributi per i contribuenti facendo pagare il meno possibile alle famiglie meno abbienti.

Quindi manifesta la possibilità di modificare l'emendamento presentato abbassando le aliquote e recuperare il mancato introito con il taglio di qualche festa, per evitare una stangata sui cittadini.

L'emendamento riformulando prevede di eliminare il riferimento alle abitazioni IACP e delle cooperative a proprietà indivise, portando l'aliquota dallo 0,2 allo 0,3.-

Ass. Rizzo

Con condivide l'idea Giardina che, a suo dire, si vuol far passare il messaggio che l'Amministrazione vuole tartassare i cittadini.

Fa presente che l'esecutivo aveva la possibilità di aumentare le aliquote, ma ha deciso di non attualo, perchè se si tolgono risorse da qualche parte dovono aumentarsi le aliquote ad altre categorie.

Chi amministra, secondo Rizzo, deve avere una visione globale per cui realizzando minore entrare si rinuncia a dei servizi, rilevando che lo scopo dell'IMU è consentire ai comuni di reperire i fondi per supplire ai mancati trasferimenti statali.

Cons. Giardina Gioachino

Fa presente che il gruppo vuol venire incontro alle esigenze del Comune e della città, ma ritiene che sia possibile modificare l'aliquota per le abitazioni con una rendita catastale al di sotto delle 500,00 €uro e recuperare il mancato gettito operando operando qualche taglio ad altre spese.

Cons. Comparato

La modifica all'emendamento presentato prevede che sulle abitazioni principali e per le relative pertinenze, non facendo più nessun riferimento alle rendita catastali e ritiene che modificando la percentuale dell'aliquota non sia catastrofico ai fini del bilancio.

Ass. Bennici

Precisa che l'Amministrazione, nel formulare la proposta in discussione, ha tenuto conto di forme agevolative nei confronti dei cittadini, quindi non condivide l'idea di far passare il messaggio che l'amministrazione possa tartassare i cittadini.

Nell'elaborazione del regolamento, dice l'assessore, l'amministrazione ha vagliato tutte le forme di agevolazione possibili che potevamo inserirsi nel regolamento.

Per venire incontro ai cittadini nel regolamento sono state inserite le agevolazioni per l'uso gratuito, l'agevolazione per le imprese costruttrici, per i disabili e per gli anziani ricoverati, per coloro che hanno residenza presso istituti, per gli alloggi assegnati dallo IACP.

L'assessore, comunque, ritiene che bisogna riscontrare i dati con il bilancio perchè è necessario affrontare i bisogni essenziali e i servizi per i cittadini; l'amministrazione ha valutato tutto ciò e invece di adottare un regolamento con due sole aliquote ha previsto tante fattispecie.

Cons. Muratore

Apprezza l'intervento dell'assessore che parla di scelte politiche, ma non condivide il comportamento del Sindaco che, su un fatto importante, non ha

informare la città. Chiede se l'Amministrazione, in proposito, abbia fatto una valutazione circa il taglio alla spesa anche se ritiene che non si può parlare di pareggio di bilancio in quanto, a suo dire, si tratta di argomenti diversi.
Ritiene che l'Amministrazione responsabile può valutare la possibilità di abbassare l'aliquota e all'interno del bilancio tagliare i costi inutili che l'Amministrazione Comunale sostiene, per agevolare i cittadini, ma ritiene che l'amministrazione non sia di questo avviso.

Cons. Di Benedetto

Fa presente che tutti gli emendamenti presentati prevedono un abbassamento delle aliquote e di conseguenza chiede che refluenze possono avere sul bilancio.

Dirigente Dssa Meli

Le proiezioni hanno un andamento aleatorio perché si aspetta la dichiarazione IMU al 31 ottobre, data in cui molti cittadini possono presentare delle dichiarazioni quali i comodati, su cui si avrà una perdita di 80.000,00-90.000,00 €uro e di ulteriori 20.000,00 € per i residenti all'estero, agevolazioni che potrebbero avere influenza anche sull'ulteriore diminuzione. **Entra Baldo Marocco – Presenti N. 30.**

Cons. Giardina Gioachino

Il gruppo con l'emendamento sta proponendo di far pagare meno ai cittadini e la sua approvazione comporterebbe un mancato introito che si attesta in 200.000,00 – 300.000,00 su un bilancio complessivo di 40.000.000,00 di €uro e ribadisce che la somma potrebbe recuperarsi tagliando le spese superflue e meno indispensabili.
L'emendamento, com'è formulato, dice Giardina, riesce a coniugare le esigenze del Comune e far gravare meno ai cittadini la tassa dell'IMU, considerato che questa è stata istituita a livello sperimentale e nei prossimi anni, chi governerà potrebbe eliminarla.

Cons. Di Benedetto

La minore entrata sarebbe scaturenti dagli emendamenti in ribasso, presentati da tutti i gruppi politici, che se dovessero avere un accoglimento favorevole ritiene si debba prendere coscienza che, se il regolamento è cagionevole per le tasche dei concittadini, si deve permettere al comune di andare avanti posto che il bilancio non può essere fatto solo di tagli, ma bisogna sopperire ai minori introiti con l'IMU.

Cons. Giardina Giovanni

Ritiene che quando si deve amministrare è necessario avere davanti un suo programma politico-amministrativo e per poterlo realizzare sono necessarie le azioni necessarie e fondamentali costituito dai fondi.
Qualsiasi Amministrazione Comunale, sarebbe contenta e poter dire ai cittadini di non aumentare le tasse o aumentarle al minimo, ma ci sono delle ragioni , anche dal punto di vista politico, che non consentono di accogliere proposte politiche di certi emendamenti e la maggioranza ha il dovere di sostenere la proposta dell'amministrazione, mentre l'atteggiamento costruttivo e propositivo viene sempre accettato, in un confronto sui programmi, senza dimenticare che questi per essere realizzati hanno bisogno di risorse.
Secondo Giardina, voler tagliare delle cose e poter dire che qualche servizio essenziale non lo si può realizzare, farebbe star male prima ancora che come Consiglieri Comunali, anche come cittadini.

Cons. Comparato

In merito all'emendamento proposto fa presente che l'intenzione era di agevolare tutte le famiglie proprietari di prima casa perché il gruppo ritiene ingiusto tassare un immobile considerato da sempre, un bene di primaria necessità.

L'emendamento mira ad esentare la prima casa, mentre resta ferma aliquota per la seconda casa, in quanto si ha la consapevoli delle difficoltà dell'Amministrazione, visto la mancanza di fondi che arrivano dalla Regione o dallo Stato. La detrazione per le casse comunali inciderebbe per circa di 300.000,00 €uro e si tratta di un segnale che si vuol dare ai concittadini, quindi chiedo di mettere ai voti l'emendamento preannunciando il suo voto favorevole. **(Escono Asti e Sacheli – presenti n. 28)**

Il Presidente pone in votazione l'emendamento in discussione e il **Segretario Generale, dr Tuttolomondo,** comunica cheil consiglio vota l'emendamento riformulato dai Consiglieri firmatari che aumenta l'aliquota dallo 0,2% allo 0,3% e si depenna tutto il resto ad accezione dell'abitazione principale e le relative pertinenze. Il parere dal dirigente, prima era contrario dal punto di vista tecnico-contabile, a seguito della riformulazione, è favorevole sotto l'aspetto tecnico, ma resta contrario per l'aspetto contabile.

Dopo questa precisazione il Presidente pone in votazione l'emendamento – **allegato I)** – proposto dall'MPA e da Canicattì Forte e libera.

La votazione, espressa per appello nominale, ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 28 consiglieri

Hanno votato:

FAVORE	N. 7 consiglieri *(Muratore, Tiranno, Daniele, Giardina Gioachino, Maira, Frangiamone, Comparato)*
CONTRO	N. 17 consiglieri
ASTENUTI	N. 4 consiglieri *(Di Benedetto, Licata, Migliorini, Milioti)*
ASSENTI	N. 2 consiglieri *(Asti, Sacheli)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento – **allegato I)**, proposto dal gruppo MPA e da Canicattì forte e libera;

Visto il risultato della superiore votazione, accertato e proclamato dal presidente;

Con 7 voti favorevoli, n. 17 contrari, n. 4 astenuti (Assenti n.2)

DELIBERA

Non approvare l'emendamento - **allegato I)** - parte integrante e sostanziale della presente che, anche se non riportato si intende come di seguito integralmente trascritto.

=======

Il Presidente, in prosieguo di seduta, invita il consiglio a trattare gli emendamenti presentati invitando la dssa Meli – Dirigente – a darne lettura.

Dirigente dssa Meli procede con la lettura degli emendamenti presentati dal cons. Di Benedetto e Milioti.

Emendamento n. 1) - 2) e 3) – allegato in uno sotto la lettera B) alla proposta di approvazione del regolamento imposta municipale propria (IMU), rinumerati come II – III – IV.

Cons. Di Benedetto

Dopo avere attenzionato che il regolamento contiene tutte quasi tutte le proposte già segnalate dallo stesso e dal cons. Milioti, chiede di mettere in votazione due punti dell'emendamento che hanno riportato parere tecnico-contabile favorevole e precisamente:

- **il primo punto** "Determinazione del Valore delle Aree Fabbricabili, da inserire nell'art. 6 bis."
- **il secondo punto** riguarda le "Aree Fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti da inserire nell'art. 9 bis."

Ritiene che data la complessità del contenuto dell'emendamento sarebbe opportuno affrontare i problemi, magari inserendolo nel piano della performance e chiede un chiarimento al dirigente, considerato che il suo obiettivo è stato sempre di far notificare nell'anno i tributi.

Dirigente Dssa Meli

L'Ufficio tende ad effettuare in maniera più celere possibile gli accertamenti in base alle unità che ha disposizione, ma i tempi non possono essere inseriti in un può regolamentare perchè non previsto dalla legge e potrebbe configurarsi un danno erariale. Condivide che l'obiettivo possa essere inserito nel PEG attribuendo anche una premialità.

Cons. Di Benedetto

Sarebbe contento se questo diventasse un obiettivo e il Segretario Generale lo inserisse nel prossimo piano delle performance, con una premialità a favore dell'ufficio.

Chiarisce che non si voleva regolamentare la questione perchè un atto regolamentare non può mai essere contrario alla legge, ma sarà sua cura controllare che la notifica avvnisse entro l'anno e che diventi un obiettivo del piano delle performance.

Sul terzo punto,era stato chiesto - relativamente al punto 4 di abbassare l'aliquota dallo 0,86 allo 0,76 - ma il dirigente correttamente ha espresso parere tecnico favorevole perché non è contro la legge, ma il parere contabile è contrario perché avrebbe una refluenza sul bilancio.

Quindi ritira il punto, però vorrebbe che l'Amministrazione e dell'Assessore Rizzo prendesse un impegno ossia che il prossimo anno se la situazione economica cambia, le aliquote siano riviste totalmente.

Per quanto riguarda il secondo punto abbiamo chiarito che sarà un obiettivo del piano delle performance e si preveda un incentivazione all'ufficio.

Presidente del consiglio

Ritiene che il cons. Di Benedetto ritira il secondo ed il terzo emendamento, quindi eventualmente dobbiamo riformulare un attimino il primo emendamento.

Ass. Rizzo

Apprezza la presa di posizione assunta dai cons. Di Benedetto Milioti, che dimostrano senso di responsabilità, in quanto ritiene che facile parlare di

riduzione, ma deve tenersi conto della situazione in cui viene a trovarsi la città circa l'aspetto di carattere economico, fermo restando che se le se cose dovessero cambiare e non ci sarà la necessità le aliquote non solo possono essere riviste. Quindi l'impegno dell'Amministrazione è quello di rivederci l'anno prossimo, valutare la situazione in quel momento e poi eventualmente discuterne e decidere di apportare le necessarie variazioni.

Cons. Di Benedetto

Riassume la posizione ossia:

- nel primo emendamento è una parte fondamentale per il regolamento riguarda la "Determinazione del Valore delle Aree Fabbricabili da inserire art. 6 bis";
- l'altro punto attiene le "Aree Fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti da inserire art. 9 bis."
  Tutti e due anno ricevuto parere tecnico e parere contabile favorevole.
- Per quanto riguarda l'emendamento n. 02 si tratta di un suggerimento e dichiara di ritiralo e sarà sua cura affrontarlo quando si tratterà del bilancio e auspica che sia inserito come obiettivo nel piano delle performance.
- Il punto 3 dichiara di ritirarlo perché l'Amministrazione ha preso impegno che se dovesse mutare l'attuale situazione di crisi in senso favorevole l'Amministrazione è disposta a rivedere le aliquote sull'IMU.

Cons. Giardina Giovanni

Rispetto all'ultimo intervento all'emendamento presentato dal gruppo Di Benedetto e Milioti prende atto che rispetto alla proposta originaria è intervenuta una modifica sostanziale e della disponibilità manifestata dell'amministrazione comunicando che la maggioranza non avrà nulla in contrario a chi e volesse fare proprio il regolamento che, rispetto a quello adottato da altri Comuni, consentirà all'amministrazione di far funzionare dignitosamente senza fare sprechi. Non ci saranno spese leggere né sciami e spese inutili e rispetto ad altri comune, consentirà ai concittadini di avere delle tasse sicuramente di livello inferiore.

Segretario Generale dr Tuttolomondo

Precisa che la votazione riguarda l'emendamento II, a firma dei cons. Di Benedetto e Milioti, riformulato e che concerne solo la *"Determinazione del Valore delle Aree Fabbricabili da inserire all'art. 6 bis"* e il punto che riguarda le *"Aree Fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti – da includere all'art. 9 bis."*, mentre per quanto riguarda gli emendamenti III) e IV) sono stati ritratti.

Il Presidente quindi pone in votazione per appello nominale l'emendamento esplicitato nei termini che precedono, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dallo stesso:

PRESENTI N. 28 consiglieri

Hanno votato:

A FAVORE	N. 23 consiglieri
CONTRO	Nessuno
ASTENUTI	N. 5 consiglieri *(Licata, Tiranno, Daniele, Giardina Gioachino, Comparato)*

ASSENTI N. 2 consiglieri *(Asti, Sacheli)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento – **allegato II)**, proposto dai consiglieri Di Benedetto e Milioti;
Posto che gli emendamenti **III) e IV)** sono stati ritirati dai proponenti:
Visto il risultato della superiore votazione, accertato e proclamato dal presidente;
Con 23 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Assenti n.2)

DELIBERA

Approvare l'emendamento - **allegato II)** - parte integrante e sostanziale della presente che, anche se non riportato si intende come di seguito integralmente trascritto.
Dare atto che gli emendamenti - allegati **III) e IV)** - sono stati ritirati.
==========
(Esce Trupia – presenti n. 27).
Il Presidente invita il consiglio a trattare gli emendamenti presentati dal gruppo del PD ed invita la dssa Meli – Dirigenti – a darne lettura.
(Esce il Presidente – assume la presidenza del consiglio il cons. Di Benedetto – consigliere anziano – data l'assenza dei due vicepresidenti Trupia e Sacheli) – presenti n. 26).

Cons. Muratore

Considerato che gli emendamenti presentati dal gruppo prevedono tutti una riduzione delle aliquote propone di passare alla leggera di tutti e poi aprire la discussione.

Dirigente Dssa Meli

Dà lettura degli emendamenti presentati dal PD, nel seguente ordine, riportante medesimo oggetto, che così in sintesi si riassumono:

EMENDAMENTO V) ex n. 01

- **art. 7** si propone la riduzione dell'aliquota ivi prevista allo **0,2%;**

EMENDAMENTO VI) ex n. 02

- **art. 8 – comma 2** – si propone la riduzione dell'aliquota ivi prevista allo 0,40% per i fabbricati previsti alla lettera A);

EMENDAMENTO VII) ex n. 3

- art. 8 – comma 2 – lett. b) si propone la riduzione dell'aliquota ivi prevista nella misura dello 0,57 per il 50% dei fabbricati ancora invenduti e dello 076% per il restante 50%;

EMENDAMENTO VIII) ex n. 4

- **art. 8 – comma 3** – si propone la riduzione dell'aliquota ivi prevista allo 0,60% per:
  - le unità immobiliari posseduti in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e per i cittadini italiani non residenti nel territorio della regione Sicilia, a condizione che non risultino locati;
  - aree fabbricabili;

EMENDAMENTO IX) ex n. 5

- **art. 8 – comma 4** – si propone di modificare l'aliquota ivi prevista con l'aliquota dello 0,76% per tutti gli altri fabbricati;

EMENDAMENTO X) n. 6

- art. 15 – comma 3 – si propone di cassare il testo:
  "Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di € 51,65".

Cons. Muratore

Rappresenta che gli emendamenti sono stati presentati per due motivi: il primo far risparmiare i concittadini, in questo momento di grave crisi ritiene fondamentale dare un segnale che la politica è presente; secondo riguarda la valutazione pessima che il gruppo ha dell'amministrazione che sta amministrando il Comune in mal modo, non c'è una spesa oculata delle risorse e il PD, mancando un progetto, preferisce far risparmiare la gente in quanto con le risorse che si recuperano i cittadini non avranno più servizi, non avranno nessun sviluppo e pertanto, come gruppo, chiedono all'amministrazione di dimettersi perché non è in grado di amministrare una città importante.

(Entra Trupia – presenti n. 27 e, in qualità di vicepresidente vicario – assume la Presidenza).

Ass. Rizzo

Fa presente che la considerazione che il PD ha dell'Amministrazione è la stessa che l'esecutiva ha per il gruppo politico PD, considerato che nella passata legislatura il gruppo era composto da quattro Consiglieri Comunali, mentre oggi è rappresentato da due consiglieri, fatto che secondo Rizzo, dimostra che la gente ha valutato l'azione sia come gruppo consiliare sia come partito a livello regionale.

Ritiene che gli emendamenti presentati dimostrano la non conoscenza della legge perchè parlare solamente di riduzione senza valutare l'influenza che avranno sui servizi e sul bilancio del Comune è pura demagogia. L'amministrazione non tiene conto del giudizio del PD perchè si tratta di un giudizio fatto da chi non conosce le norme e valuta non con il cervello ma con altri organi.

Cons. Maira

Lascia il giudizio dato dall'assessore al giudizio dei cittadini, ma il gruppo è consapevole di un fatto che i consiglieri conoscono la legge tant'è che alle domande poste l'assessore si è trovato in difficoltà per quanto riguarda l'art. 13 comma 9 bis. Ritiene di conoscere la situazione economica dei cittadini che sono vessati con l'aumento dell'addizionale IRPEF, la Tarsu e adesso con la nuova imposta pesante, senza che una maggioranza muta prenda una posizione a differenza del PD.

Presidente ff

A seguito delle affermazioni del consigliere Maira, invita tutti i consiglieri ad usare toni pacati ed affrontare la discussione in termini costruttivi perchè non è consentito attaccare i consiglieri e richiama al buon senso e alla ragionevolezza di ciascuno mantenendo toni pacati e sereni perchè il consiglio lavora nell'interesse della città, non si può scendere sul personale perché diventa offensivo e come Presidente non può consentire ciò. Quindi invita Maira a

proseguire l'intervento attenendosi all'argomento, perchè ritiene offensivo accusare di mutismo i consiglieri che recitano un ruolo diverso e all'interno del consiglio ci si muove in termini di gruppi consiliari, attraverso il capogruppo e nella misura in cui gli altri Consiglieri non hanno nulla da aggiungere, rispetto a quello che in sintesi riesce ad esprimere il Consigliere capogruppo, non vedo il motivo di attacchi che poi risultano essere personali.

Cons. Maira

E' dell'avviso di non essere sceso nei particolari, ma ha voluto rispondere all'intervento pesante fatto dal Vice Sindaco.

Invece, in riferimento all'argomento in discussione rileva che il 50% del gettito sarà gestito dal comune che non garantirà i servizi e la gran parte servirà a garantire gli stipendi; quindi non ci sono speranze e nessuna garanzia per usufruire di servizi diversi.

La maggioranza ha i numeri è voterà la proposta ed ha in mente di come utilizzare per fini che non si conoscono, ma i servizi non saranno garantiti, ma in seguito si avrà modo di conoscere il contributo che la maggioranza sta dando al consiglio, ma questo giudizio lo darà la città.

Gli emendamenti presentati, tranne qualche parere tecnico favorevole, hanno riportato tutti il parere contabile contrario ed in questo è significativo leggere che la riduzione proposta viene ad incidere negativamente sul bilancio, ma è indubbio che una riduzione viene meno le risorse in bilancio, ma una amministrazione oculata ha la possibilità di gestire le risorse, considerato che non si tratta di grosse cifre.

Ritiene che un comune entra in crisi è perchè riceve trasferimenti in misura inferiori e ci deve adattare a ciò che si possiede ed è evidente che una saggia Amministrazione deve gestire in un modo oculato il bilancio.

Al consigliere che invita la minoranza alla collaborazione, risponde che non vede alcuna apertura al PD o non è gradita, ma questa segnale non c'è totale, ma si fa riferimento ai numeri, denotando anche l'assenza del Sindaco alle sedute del consiglio comunale, ma ora per legge sarà obbligato a relazione al consiglio.

Cons. Bordonaro

Puntualizza che il governo Monti è riuscito a mettere in tasca le mani ai cittadini perché non riesce a prendere le decisioni diverse ed incidere sui parlamentari, ai politici e di risolvere i problemi che sono fondamentali per l'Italia. Precisa di non aver votato gli emendamenti del PD non perché non per sfuggire ad un dialogo-confronto all'opposizione in quanto ritiene di essere stata sempre obiettiva, dimostrandolo anche al PD, ma perché non capisce il motivo per il quale il ricavato deve essere soltanto dello Stato e non dei cittadini canicattinesi che pagano le tasse, proprio questa tassa, e se queste tasse non si traducono in servizi concreti sarò la prima ad adirarmi con l'Amministrazione perché il nostro obiettivo è proprio questo, pagare le tasse per poter garantire più servizi ai nostri cittadini canicattinesi e le prometto che la muta a quel punto parlerà perché questo è anche il nostro dovere, il dovere di ogni Consigliere sia di maggioranza che di opposizione.

(Entra il Presidente prof. Licata ed assume la Presidenza – Presenti n. 28)

Ultimati gli interventi e considerato che nessuno chiede di parlare, il Presidente pone in votazione gli emendamenti del PD.

Segretario Generale, dr Tuttolomondo

Precisa che i cinque emendamenti presentati dal PD sono rinumerati V) – VI) – VII) – VIII) e IX), mentre per l'emendamento contrassegnato dal n. X si farà un altra votazione.
Fatta la precisazione anzidetta, effettuata la votazione per appello nominale, la stessa ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 28 consiglieri
Hanno votato:
A FAVORE N. 08 consiglieri *(Muratore, Migliorini, Tiranno, Daniele, Giardina Gioachino, Maira, Frangiamone, Comparato)*
CONTRO N. 17 consiglieri
ASTENUTI N. 3 consiglieri *(Di Benedetto, Licata, Milioti)*
ASSENTI N. 2 consiglieri *(Asti, Sacheli)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli emendamenti – **allegati V) – VI) – VII) – VIII) e IX),** presentati dal gruppo consiliare del PD;
Visto il risultato della superiore votazione, accertato e proclamato dal presidente;
Con 8 voti favorevoli, n. 17 contrari, n. 3 astenuti (Assenti n.2)

DELIBERA

NON APPROVARE gli emendamenti - **allegati V) – VI) – VII) – VIII) e IX)** - presentati dal gruppo consiliare del PD, parte integrante e sostanziale della presente atto che, anche se non riportati, si intendono come di seguito integralmente trascritti.
==========
Il Presidente pone in votazione l'emendamento X) del PD.
Cons. Giardina Giovanni.
Chiede la lettura dell'emendamento e subito dopo si procede con la votazione per appello nominale che riporta il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 27 consiglieri
Hanno votato:
A FAVORE N. 07 consiglieri *(Muratore, Migliorini, Tiranno, Giardina Gioachino, Maira, Frangiamone, Comparato)*
CONTRO N. 17 consiglieri
ASTENUTI N. 3 consiglieri *(Di Benedetto, Licata, Milioti)*
ASSENTI N. 3 consiglieri *(Asti, Sacheli, Daniele)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento n. 6 – **allegato X)**, proposto dal gruppo consiliare del PD;
Visto il risultato della superiore votazione, accertato e proclamato dal presidente;
Con 7 voti favorevoli, n. 17 contrari, n. 3 astenuti (Assenti n.3)

DELIBERA

NON approvare l'emendamento - **allegato X)** - proposto dal gruppo consiliare del PD, parte integrante e sostanziale della presente che, anche se non riportato si intende come di seguito integralmente trascritto.

========

Il Presidente sempre in prosieguo di seduta pone in votazione l'emendamento – **allegato XI)** – proposto dal cons. Daniele.

Dirigente dssa Meli

E' stato presentato dal Consigliere Daniele un emendamento al regolamento IMU. Il parere è favorevole sia in linea tecnica che contabile.

Cons. Giardina Giovanni

Dall'emendamento del cons. Daniele rileva che ancora i politici e gli amministratori locali possono fare qualche cosa di buono per la città e pertanto valutata favorevolmente l'emendamento, proponendo una piccola modifica che riguarda di ridurre 300 mila €uro del bilancio, su 44 milioni e qualificare l'azione del consiglio.

Chiede di votare il regolamento perché il Consiglio può fare qualcosa di veramente meritorio e qualificante si può dare l'opportunità, a chi si occupa dei servizi assistenziali e sanitari rivolti a quei soggetti a cui la natura purtroppo ha dato qualcosa in meno e che invece qualche altro nella nostra società li accoglie, li apprezza, li aiuta a trascorrere la quotidianità che purtroppo per loro non è felice come la nostra.

Secondo Giardina, non è la cifra che deve interessare, ma si devono guardare i contenuti inseriti nel regolamento ed invita a votarlo senza difficoltà, aldilà della parte politica di appartenenza, dimostrando che l'atteggiamento del Consiglio Comunale cèè una classe politica che sa affrontare i problemi e sa dare i messaggi giusti alla comunità, al di là della considerazione che sono state fatte

Cons. Daniele

Dichiara di accogliere positivamente:

- la modifica perché si equiparano le strutture alla aliquota del 0,57% per le attività delle Onlus che svolgono attività senza scopo di lucro e sono di sostegno alle attività laddove, per mancanze di risorse gli enti comunali, non possono intervenire;
- l'invito del capogruppo della Lista Corbo e all'apertura manifestata per quanto riguarda il regolamento e ritiene che, in momenti di difficoltà, bisogna lasciare da parte un pò la politica e si facesse uno sforzo da entrambe le parti per riuscire ad ottenere risultati più favorevoli per i concittadini.

E' disponibile a modificare l'emendamento preannunciando il suo voto favorevole.

Dirigente dssa Meli

Rappresenta che le Onlus già fruiscono per legge di una esenzione prevista nel regolamento, nel caso di comodato affermando che sussistono pochi casi e la spesa è irrisoria.

Precisa che il comodato d'uso gratuito è più diffuso diffuso in ambito delle famiglie e l'aliquota in questi casi è stata determinata nello 0,57.

Precisa che le agevolazioni per i comodati d'uso per le Onlus non riguarda tutte e categorie, ma la norma prevede la coincidenza tra proprietario e svolgimento dell'attività non commerciale, utilizzatore.

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento del cons. Daniele che attiene ai fabbricati concessi in comodato d'uso alle Onlus.

Durante la votazione si acquisiscono le seguenti dichiarazioni di voto:

Cons. Muratore, dichiara:

"Noi preannunziamo su questo emendamento il voto favorevole anche se aggiungiamo che lo sforzo fatto dall'Amministrazione, come ha detto la Dottoressa, è irrisorio. Anche se è irrisorio va a favore dei cittadini e quindi questo noi non possiamo che votarlo favorevolmente".

Ultimata la votazione, il presidente preso atto che la stessa ha dato il seguente risultato, né proclama l'esito:

PRESENTI	N. 28 consiglieri	
Hanno votato:		
	A FAVORE	N. 27 consiglieri
	CONTRO	Nessuno
	ASTENUTI	N. 1 consiglieri *(Licata)*
ASSENTI	N. 2 consiglieri *(Asti, Sacheli)*	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento – **allegato XI)**, proposto dal cons. Daniele;

Visto il risultato della superiore votazione, accertato e proclamato dal presidente;

Con 27voti favorevoli, n. 1 astenuti (Assenti n.2)

DELIBERA

APPROVARE l'emendamento - **allegato XI)** - parte integrante e sostanziale della presente che, anche se non riportato si intende come di seguito integralmente trascritto.

=======

Il Presidente, ultimata la fase di presentazione e votazione degli emendamenti, pone in votazione il Regolamento IMU, così come emendato.

Segretario Generale, dr Tuttolomondo, precisa che:

Si vota per il regolamento predisposto dall'Ufficio così come emendato. Gli emendamenti approvati sono due: uno parzialmente quello a firma del Consigliere Di Benedetto e del Consigliere Milioti per quanto riguarda l'art. 6 bis e l'art. 9 bis; l'altro emendamento è quello presentato dal Consigliere Daniele modificato in ultimo dal Consigliere Giardina.

Durante la votazione si acquisiscono le seguenti dichiarazioni di voto:

Cons. Tiranno, dichiara;

"Mi asterrò dalla votazione perché a mio giudizio è stato fatto veramente poco, poco, poco. Prendo atto del fatto che l'emendamento del Consigliere Daniele è un emendamento utile, molto nobile, però a mio giudizio tra gli emendamenti che sono stati scartati ce n'erano tanti che meritavano di essere approvati, non per ultimo il nostro quindi mi asterrò dal votare".

Cons. Giardina Gioachino, dichiara:

"E' chiaro che rispetto ad un regolamento che sicuramente era perfettibile, come tutto nel mondo lo è, qualche perplessità obiettivamente mi è rimasto. Mi è rimasto non dico il rimorso, ma la mancata possibilità di dare un'agevolazione concreta a quelle persone che comunque si presume siano di una fascia più debole della popolazione e che a mio modo di vedere, lo ribadisco ancora una volta, non era un costo proibitivo per questo tipo di funzione. Pur tuttavia tra il non avere dato nessuna agevolazione ed avere dato delle piccole agevolazioni, probabilmente è meglio accontentarsi delle piccole agevolazioni quindi nonostante ribadisco che ho delle perplessità per quello emendamento che poteva dare magari a questo Consiglio Comunale e a questa città la possibilità di vedersi alleviate le sofferenze che in questo momento sicuramente incidono parecchio, io ritengo che questo regolamento comunque dobbiamo applicarlo. Questo regolamento che con le sue carenze, con le sue perplessità come ogni cosa alla fine un Comune se lo deve dare e quindi semplicemente per dovere istituzionale oltre al fatto che comunque l'emendamento proposto dal Consigliere Daniele è anch'esso un emendamento che va diciamo ad alleviare la sofferenza di persone che si occupano di assistenza socio-sanitaria a titolo gratuito e quindi sicuramente meritevole di attenzione è passato, quindi vuol dire che anche se semplicemente con un fioretto però abbiamo cercato di limare e di smussare gli angoli duri che purtroppo questo regolamento IMU applica. Quindi il mio voto è favorevole con questa riserva."

Ultimata la votazione, il presidente preso atto che la stessa ha dato il seguente risultato, ne proclama l'esito:

PRESENTI N. 28 consiglieri
Hanno votato:
A FAVORE N. 23 consiglieri
CONTRO N. 04 consiglieri
(Muratore, Migliorini, Maira, Frangiamone)
ASTENUTI N. 1 consiglieri *(Tiranno)*
ASSENTI N. 2 consiglieri *(Asti, Sacheli)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto - **allegato A)**;
Visti gli emendamenti teste approvati;
Visto il risultato della superiore votazione, accertato e proclamato dal presidente;
Con 23 voti favorevoli, n. 4 contrari, n. 1 astenuti (Assenti n.2)

DELIBERA

Approvare la proposta di pari oggetto, nel testo modificato ed integrato per effetto degli emendamenti approvati nell'odierna seduta, **allegato A)** - parte integrante e sostanziale della presente che, anche se non riportato si intende come di seguito integralmente trascritto.

==========

Presidente del consiglio

Comunica che gli uffici chiedono che ci sia l'immediata esecuzione alla

delibera, anche perché quanto prima porteremo in Consiglio il bilancio quindi è giusto che sia così. Facciamo un'ulteriore votazione, Segretario, per appello nominale.

PRESENTI N. 27 consiglieri
Hanno votato:
A FAVORE N. 22 consiglieri
CONTRO N. 05 consiglieri *(Muratore, Migliorini, Tiranno, Maira, Frangiamone)*
ASTENUTI Nessuno
ASSENTI N. 3 consiglieri *(Asti, Sacheli, Giardina Gioachino)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta che mira a dichiarare il presente atto di immediata esecuzione;
Visto il risultato della superiore votazione, accertato e proclamato dal presidente;
Con 22 voti favorevoli, n. 5 contrari (Assenti n.3)

DELIBERA

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
======
Alle ore 23,45 il Presidente scioglie la seduta.
=====
N. B. Si allega resoconto integrale stenotipico della seduta.

Il Consigliere Anziano — *F. Di Benedetto*

Il Presidente — *Prof. D'Licata*

Il Segretario Generale — *Dr D. Tuttolomondo*

•CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA I GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale

Fto

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicattì, _____

Il Funzionario

Reg 28
ord 17
n. 7
ord 7
Rendere rilevante
da firmata
nelle scuole
del 2/ott/2012

C.C. 28/9/2012
2/ott/2012

K.R.

Gruppo Consiliare
"MPA"

Gruppo Consiliare
Canicatti forte e libera

CITTA DI CANICATTI'
DIREZIONE I
AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE
24 SET. 2012
POSTA IN ENTRATA
PROT. N° 41922

Al Presidente del Consiglio

Al Sig. Sindaco

Al Dirigente II° Direzione

del comune di Canicattì

Oggetto : Emendamento modificativo al regolamento comunale "Imu"

I sottoscritti consiglieri comunali, appartenenti ai gruppi consiliari, Mpa e Canicatti forte e libera,

Visto il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, art. 30

Visto il D.L 201 del 6 dicembre 2011 convertito in legge 214 del 22 dicembre 2011 art. 13

Visto la proposta di deliberazione per il consiglio comunale, avente ad oggetto approvazione regolamento imposta municipale propria (IMU), del 07/09/2012

In considerazione del fatto che già precedentemente, nel mese di maggio c.a. I medesimi gruppi consiliari avevano inviato una nota all'amministrazione comunale, invitandola a intervenire sul regolamento comunale "IMU" , nota che il presidente del consiglio ha reso a tutti i consiglieri comunali, durante i lavori consiliari.

Visto che suddetta nota non è stata presa in considerazione dall'amministrazione , gli stessi gruppi consiliari, alla luce di quanto detto

Propongono

di modificare il regolamento sull'imposta municipale come segue:

all'articolo 7

Si applica l'aliquota dello 0,2 per cento per

0,3

EMENDAMENTO RITIRATO

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

PARERE CONTABILE: CONTRARIO IN QUANTO LA RIDUZIONE NON È COMPENSATIVA CON ALTRA AUMENTO DI ALIQUOTE ED INCIDE NEGATIVAMENTE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

02-10-2012
ORE 9,35

IL DIRIGENTE

- **L'abitazione principale e per le relative pertinenze**, sui fabbricati che hanno una rendita catastale fino a 500 euro

Si applica l'aliquota dello 0,3 per cento per :

- **L'abitazione principale e per le relative pertinenze**, sui fabbricati che hanno una rendita catastale da 501 euro ai 900 euro

Si applica l'aliquota dello 0,4 per cento per i fabbricati aventi rendita catastale superiore a 900 euro

Tale variazione proposta dall'emendamento, si intende esser valida anche per i punti seguenti al primo già citato e cioè :

Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da anziani e disabili
Per le abitazioni di proprietà cooperativa edilizia a proprietà indivisa
Per gli alloggi regolarmente assegnati dallo (IACP)

Consapevoli dei numerosi tagli ai trasferimenti che il governo centrale e regionale hanno oramai da tempo intrapreso, siamo tuttavia convinti che attraverso questa modifica non si stravolgano più di tanto i conti e soprattutto le entrate previste da questa imposta.

La nostra proposta , come già detto , mira ad **ESENTARE** la prima casa cioè l'abitazione principale, proprio perchè riteniamo sia da considerare come bene di primaria necessità al pari di altri beni che hanno delle aliquote tributarie ridotte proprio perchè di primaria e insindacabile necessità.

Canicatti 20/09/2012

I consiglieri

Alessio Comparato (Capogruppo Canicatti forte e libera)

Antonio Tiranno (Capogruppo MPA)

Diego Daniele (Gruppo Mpa)

Gioachino Giardina (Gruppo Mpa)

Emendamento nr. 1

Definizione di fabbricati e Aree Fabbricabile, da inserire nell'art. 3 al punto d) dopo le parole "per pubblica utilità" e prima della parole "non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti"

1) Essa si ottiene deducendo dall'area:

a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull'area e che si intendono mantenere;
c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);
d) gli spazi pubblici esistenti.

Tali superiori aree si dividono in:

a) Aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria;
b) Aree inedificate: sono quelle aree che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici vigenti sono da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili;
c) Aree parzialmente edificate: intendendosi con ciò quelle aree per cui, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'area non di pertinenza mantenga un indice di fabbricabilità residuo superiore al 10% di quello che aveva l'area inedificata, e che comunque, come al punto b), siano autonomamente e distintamente fabbricabili;
d) Aree in corso di edificazione: sono da considerarsi tali quelle aree in cui è in corso la costruzione e/o la ristrutturazione totale di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità contenuti nello strumento urbanistico-edilizio vigente.

Determinazione del Valore delle Aree Fabbricabili
Inserire Art 6 bis

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504, non si fa luogo ad accertamento di maggiore valore nei casi in cui l'imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni,

da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni.

2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

3. Il valore delle aree deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:

a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;

b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

Esenzioni delle Aree Fabbricabili
Art. 9) Inserire nuova comma - lettera J)

Sono da ritenersi esenti tutte quelle aree che rispondano alle sottoelencate caratteristiche:

a) aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili ma che comunque, per le loro limitate superfici, non raggiungono il dimensionamento del lotto come parametro minimo imposto dalle norme e standards del Piano vigente (superficie minima del lotto) e ricadenti all'interno delle "**ZONE C di espansione**" e delle "**ZONE D**";

b) aree comunque individuate come edificabili, ma che, per la loro conformazione planimetrica e/o dimensionamento, rendono di fatto impossibile l'applicazione degli standards urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, confini, area minima del lotto, intervento urbanistico obbligatorio, ecc.), ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e distintamente edificabili, ricadenti all'interno delle "**ZONE B**";

c) tutte quelle aree inserite come edificabili ("**ZONE F**") che comunque sono sottoposte a vincolo di **intervento pubblico**;

d) tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523.

4) Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale non è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei precedenti commi.

EMENDAMENTO RIFORMULATO

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE

Il Dirigente

Aree Fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
Inserire art. 9 bis

Per le aree Fabbricabili, coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti al fine di usufruire di secondo quanto previsto dall' 9 lettera g), quale terreno agricolo, l'esenzione é concessa a condizione:

a) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
b) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.

1. La domanda deve essere presentata, entro la scadenza del pagamento del primo acconto, al funzionario responsabile della gestione del tributo.

2. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, é redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di nullità tutti i seguenti elementi :

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
b) l'ubicazione del terreno e la indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall' articolo 2, 1° comma, lettera b), 2° periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
e) l'autocertificazione attestante che sull'area fabbricabile è condotta l'attività agricola.

Decorrenza
Inserire art. 18 bis

1. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
2. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Emendamento nr. 2

Inserire l'art. 13 bis - Liquidazione e Accertamento

Benché gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, il Funzionario responsabile dell'IMU deve organizzare l'operatività dell'Ufficio in modo che ordinariamente gli avvisi di accertamento vengano notificati entro il 31 dicembre successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il superiore adempimento avrà influenza nel raggiungimento degli obbiettivi affidati dalla Giunta con il piano delle performance.

Ritirato
2/OTT/2017

Emendamento nr. 3

Art. 8
Determinazione dell'aliquota degli altri fabbricati ed aree fabbricabili

Nel punto 4 sostituire l'aliquota del 0,86 per cento, applicata a tutti gli altri fabbricati, con l'aliquota 0,76 per cento.

Inserire il seguente testo come punto 5

Per le abitazione ricadenti nel perimetro del centro storico per le quali non si configura la fattispecie dell'abitazione principale, l'aliquota è ridotta allo 0,5, a condizione che non siano locate, prive di fornitura di energia elettrica, gas, telefono e idrica e altre utenze necessarie per il soddisfacimento dei bisogni della persona. L'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta che l'immobile ricade nel perimetro del centro storico.

Allegato
2 ott 2012

FINALITA'

La presente proposta di emendamenti al regolamento IMU ha la finalità di:

- Definire in maniera puntuale il concetto di Area Edificabile;
- Definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- modalità per usufruire dell'esenzione delle Aree Fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti;
- Tempi certi per l'attività di accertamento;
- Una fiscalità di vantaggio per le abitazioni non locate e ricadenti nel centro storico;

GRUPPO CONSILIARE

Partito Democratico

All. IV 9

Al Presidente del Consiglio
Dottor Domenico Licata
del Comune di Canicattì

Oggetto: Emendamento n. 1 alla proposta di approvazione del regolamento imposta municipale propria (IMU)

I sottoscritti, nella qualità di consiglieri comunali del Partito Democratico

premesso:

che la gravissima crisi economica che attanaglia la nostra comunità si riverbera inevitabilmente sulle famiglie canicattinesi;
che queste ultime soffrono di gravissime difficoltà economiche;
che la prima casa, frutto di rinunzie e sacrifici, spesso costituisce l'unica proprietà di moltissime famiglie;
che dunque appare iniquo ed ingiusto che tale bene venga colpito da tributi oltremodo gravosi e intollerabili, anche alla luce delle numerose inefficienze che caratterizzano la gestione delle casse comunali;
Tutto ciò premesso si propone di modificare il testo del primo periodo dell'art. 7 della proposta di cui in oggetto con il seguente testo; "Si applica l'aliquota dello o,2 per cento"

I Consiglieri del PD

Antonino Alaimo

Gaetano Alaimo

N 5 emendamenti

Reg 28

In 8 ore 3 No 17

Non si effettuano

Partito Democratico

GRUPPO CONSILIARE

All VI

Al Presidente del Consiglio
Dottor Domenico Licata
del Comune di Canicattì

Oggetto: Emendamento n. 2 alla proposta di approvazione del regolamento imposta municipale propria (IMU)

I sottoscritti, nella qualità di consiglieri comunali del Partito Democratico

premesso:

- che la gravissima crisi economica che attanaglia la nostra comunità si riverbera inevitabilmente sulle famiglie canicattinesi;
- che queste ultime soffrono di gravissime difficoltà economiche;
- che infatti molto frequentemente i genitori concedono ai figli, spesso disoccupati e senza casa, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà, a fini abitativi;
- che appare iniquo ed ingiusto che tale fattispecie venga gravata da un tributo così gravoso, anche alla luce delle numerose inefficienze che caratterizzano la gestione delle casse comunali;

Tutto ciò premesso si propone di modificare il testo dell'art. 8 comma 2 applicando l'aliquota dello 0,40 per i fabbricati previsti alla lettera A.

I consiglieri del PD

Partito Democratico

GRUPPO CONSILIARE

All. VII

Al Presidente del Consiglio
Dottor Domenico Licata
del Comune di Canicatti

Oggetto: Emendamento n. 3 alla proposta di approvazione del regolamento imposta municipale propria (IMU)

I sottoscritti, nella qualità di consiglieri comunali del Partito Democratico

Propongono che

All'art. 8 comma 2 lettera b " I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per il periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, di cui all'art.13 comma 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazione delle legge 22 dicembre 2011,n° 214" venga applicata l'aliquota dello 0.57 per il 50% dei fabbricati ancora invenduti e dello 0,76 per il restante 50%.

I Consiglieri

GRUPPO CONSILIARE

Partito Democratico

All. VIII 9

Al Presidente del Consiglio
Dottor Domenico Licata
del Comune di Canicattì

Oggetto: Emendamento n. 4 alla proposta di approvazione del regolamento imposta municipale propria (IMU)

I sottoscritti, nella qualità di consiglieri comunali del Partito Democratico

premesso:

che la gravissima crisi economica che attanaglia la nostra comunità si riverbera inevitabilmente sulle famiglie canicattinesi;
che queste ultime soffrono di gravissime difficoltà economiche;
che alcune di esse hanno acquistato un bene immobile nella loro Canicattì con grandissimi sacrifici lavorando all'estero per anni, attraverso grandi rinunzie e pesanti sforzi, immobile che spesso costituisce l'unica proprietà di molte famiglie;
che dunque appare iniquo ed ingiusto che tale bene venga colpito da tributi oltremodo gravosi e intollerabili, anche alla luce delle numerose inefficienze che caratterizzano la gestione delle casse comunali;
Tutto ciò premesso si propone di modificare il testo dell'art. 8 comma 3 della proposta di cui in oggetto con il seguente testo; "L'aliquota dello o,60 per cento per:

a) Le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e per i cittadini italiani non residenti nella territorio della regione Sicilia, a condizione che non risultino locati;
b) Aree fabbricabili;

I consiglieri

Partito Democratico

GRUPPO CONSILIARE

All. VIII IX

Al Presidente del Consiglio
Dottor Domenico Licata
del Comune di Canicatti

Oggetto: Emendamento n. 5 alla proposta di approvazione del regolamento imposta municipale propria (IMU)

I sottoscritti, nella qualità di consiglieri comunali del Partito Democratico

premesso:

- che la gravissima crisi economica che attanaglia la nostra comunità si riverbera inevitabilmente sulle famiglie canicattinesi;
- che queste ultime soffrono di gravissime difficoltà economiche;

Tutto ciò premesso si propone di modificare il testo dell'art. 8 comma 4 con la dicitura l'aliquota dello 0,76 per cento per tutti gli altri fabbricati.

I consiglieri del PD

GRUPPO CONSILIARE

Partito Democratico

Pll. 8X 19

Al Presidente del Consiglio
Dottor Domenico Licata
del Comune di Canicattì

Oggetto: Emendamento n. 6 alla proposta di approvazione del regolamento imposta municipale propria (IMU)

I sottoscritti, nella qualità di consiglieri comunali del Partito Democratico

premesso:

che la gravissima crisi economica che attanaglia la nostra comunità si riverbera inevitabilmente sulle famiglie canicattinesi;
che queste ultime soffrono di gravissime difficoltà economiche;
che appare iniquo e ingiusto che anche nel caso di omissione o errore del contribuente nel pagamento del tributo, non incidente sull'ammontare dell'imposta, si applichi una sanzione amministrativa di 51,65 euro, anche alla luce delle numerose inefficienze che caratterizzano la gestione delle casse comunali;
Tutto ciò premesso si propone di modificare il primo periodo testo dell'art. 15 comma 3 della proposta di cui in oggetto cassando il seguente testo; "Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di euro 51,65."

I consiglieri de PD

Prot. 27
del 31-7-17 ore 17
Non si effettua.

C.C. 2/ott/2012

All. XI

Al Signor Presidente del
Consiglio di CAMIGLIATTI

Oggetto: Emendamento al Regolamento IMU —

Il sottoscritto Diego DANIELE, nella qualità di Consigliere Comunale, propone di aggiungere al punto 2 dell'art. 8 la lettera A bis, nel testo seguente:

- A bis = I fabbricati di proprietà di Enti ecclesiastici che vengono concessi in comodato d'uso gratuito ad Associazioni ONLUS che svolgono attività assistenziale e sanitarie, senza scopo di lucro —

l'Aq

CAMIGLIATTI
02/10/2012

Presenti N° 11
su 17
ass 6

PARERE TECNICO E CONTABILE: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

EMENDAMENTO COSÌ MODIFICATO COME DA ALLEGATO.

RIDUZIONE ALLO 0,5%

I fabbricati che vengono concessi in uso gratuito alle associazioni ONLUS. destinate esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali e sanitarie

PARERE TECNICO E CONTABILE:
FAVOREVOLE

Pos 28 ord 1 di 17

L. e/mod

CITTA' DI CANICATTI'
PROVINCIA DI AGRIGENTO
DIREZIONE II – SERV. FINANZIARI

x Presidente
del C.C.

Prot. n. 43268 del 02.10.2012

OGGETTO: emendamenti alla proposta di approvazione del regolamento IMU.

Al Presidente del C.C.
Sede

Unitamente alla presente, si trasmettono i pareri resi in linea tecnica e contabile ai sensi del art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, relativamente agli emendamenti presentati dai seguenti gruppi consiliari: M.P.A.; P.D.; Consiglieri Di Benedetto, Milioti.

Il Dirigente
d.ssa Carmela MELI

GRUPPO CONSILIARE MPA

1

- ***EMENDAMENTO 1***

La statuizione dell'aliquota allo 0,2 % ed allo 0,3 % per le abitazioni principali di rendita inferiore rispettivamente alle 500 euro ed alle 900 euro previste per le abitazioni di proprietà cooperativa edilizia a proprietà indivisa ed agli alloggi regolarmente assegnati dallo Iacp non può essere applicata un'aliquota inferiore allo 0,4 %, così come previsto dall'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011.

Si esprime parere tecnico contrario

Le riduzioni previste incidono negativamente sugli equilibri di bilancio.

Si esprime parere contabile contrario

Il dirigente II Direzione Servizi Finanziari
(dott. C. Meli)

L'Emendamento è stato approvato nella seduta del 2/07/2012.

GRUPPO CONSILIARE PD

- ***EMENDAMENTO 1***

Per le abitazioni di proprietà cooperativa edilizia a proprietà indivisa ed agli alloggi regolarmente assegnati dallo Iacp non può essere applicata un'aliquota inferiore allo 0,4 %, così come previsto dall'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 prevista per i soggetti IRES tra cui rientrano i soggetti passivi sopracitati .

Si esprime parere tecnico contrario

La riduzione di due punti percentuale prevista sull'abitazione principale viene ad incidere negativamente sugli equilibri di bilancio anno 2012.

Si esprime parere contabile contrario

- ***EMENDAMENTO 2***

La fattispecie del comodato d'uso non è assimilabile a quella dell'abitazione principale così come chiarito dalla circolare n. 3 del 18/05/2012 a seguito dell'abrogazione del regime agevolativo previsto per l'abitazione principale di cui all'art. 59, comma 1, lett e) del Dlgs 446/97, ma è solo percorribile l'aliquota agevolata prevista per i fabbricati non costituenti abitazioni principali nell'ambito del potere regolamentare previsto dall'art. 52 del Dlgs 446/97, e del comma 6 dell'art. 13 del DL. 201/2011.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

- ***EMENDAMENTO 3***

La norma prevede un'unica fattispecie impositiva con un'applicazione tariffaria agevolativa per tutti gli immobili rimasti invenduti nel triennio e non locati e pertanto è illegittimo la diversificazione delle aliquote nella medesima categoria di immobili.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

- ***EMENDAMENTO 4***

- **Punto a)**

La determinazione di nuove fattispecie impositive non rientra nei limiti della potestà regolamentare per l'individuazione dei soggetti passivi di imposta ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 52 del Dlgs 446/97. Infatti la norma fa riferimento solo ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

- **Punto b)**

Si esprime parere tecnico favorevole

Si esprime parere contabile contrario in quanto la riduzione di un punto percentuale proposta viene ad incidere negativamente sugli equilibri di bilancio anno 2012.

- *EMENDAMENTO 5*

Si esprime parere tecnico favorevole

in quanto la riduzione di un punto percentuale prevista dall' art. 8 comma 4 per tutti gli altri fabbricati viene ad incidere negativamente sugli equilibri di bilancio anno 2012.

Si esprime parere contabile contrario

- *EMENDAMENTO 6*

Non rientra nei limiti della potestà regolamentare l'individuazione dell'ammontare delle sanzioni da applicare in quanto regolamentato dall'art. 14 comma 3 del Dlgs 473/97.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

Il dirigente II Direzione Servizi Finanziari
(dott. C. Meli)

GRUPPO CONSIGLIERI MILIOTI DI BENEDETTO 11

- *EMENDAMENTO 1*

Definizione di fabbricati e aree fabbricabili, da inserire nell'art. 3 al punto d) dopo le parole *"per pubblica utilità* e prima delle parole *non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti"*

Punto 1) Essa si ottiene deducendo dall'area: .....

- a) Definizione di fabbricati e aree art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 punto b):

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

Successivamente, lo stesso legislatore ha emanato l'interpretazione autentica contenuta nell'art. 36, D.L. n. 223/2006.

Tale norma, in particolare, prevede che "ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

Inoltre le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate, quindi, con la sentenza 30 novembre 2006, n. 25506. In tale occasione è stato stabilito che un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo: in tal caso l'imposta deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio,

tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione.

Alla luce di quanto sopra riportato le porzioni che *"per vincoli di legge o dello strumento urbanistico edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade attrezzature servizi verde pubblico etc.. o funzioni (verde privato) di pubblico interesse"* non possono essere dedotte dall'area ma incidono sul valore della stessa.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

- **b)** le aree pertinenziali ad edifici già esistenti sull'area non possono essere dedotti in quanto tale deduzione equivarrebbe a disconoscere la natura edificatoria dell'area circostante ove queste mantengano potenzialità edificatoria autonoma.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

- **c)** Le porzioni di aree il cui indice di densità è stata trasferito ad altra area con atto di vincolo trascritto e quindi hanno di fatto esaurito la loro potenzialità edificatoria, sono in ogni caso dedotti e non sono soggetti al pagamento dell'imposta IMU.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

- **d)** Gli spazi pubblici esistenti e tal uopo classificati e di proprietà dell'Ente oltre a non potere essere considerati come area fabbricabile non sono soggetti al pagamento dell'imposta IMU.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

Tali superiori aree si dividono in:

a) In riferimento alle aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria si rimanda a quanto emanato con l'interpretazione autentica contenuta nell'art. 36, D.L. n. 223/2006.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

b) *Aree inedificate:* La potenzialità edificatoria prescinde dalla distinta ed autonoma utilizzazione dell'area ai fini della determinazione del presupposto impositivo.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

c) *Aree parzialmente edificate:* Si ritiene che la richiesta sia in contrasto con la definizione dei residui di area edificabile considerata tale in quanto avente potenzialità edificatoria anche se minimale.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

d) Nel caso di aree in corso di edificazione l'imposta va computata sul valore "commerciale" dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. La suddetta specificazione è inserita all'art. 6 comma 6 nell'individuazione della base imponibile.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

- **Determinazione del valore delle aree fabbricabili Inserire art. 6 bis**

- Per l'inserimento 6 bis ***si esprime parere tecnico e contabile favorevole*** rilevando che la delibera di giunta va approvata entro i termini fissati dalle norme per l'approvazione del bilancio.

Esenzione delle aree fabbricabili Art. 9 Inserire nuovo comma – lettera J

- **a)** La proposta esenzione del pagamento dell'imposta di aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili, che per le loro limitate superfici non raggiungono il dimensionamento del lotto come parametro minimo non può essere presa in considerazione in quanto tale esenzione equivarrebbe a disconoscere la natura edificatoria dell'area in contrasto con quanto garantisce la normativa urbanistica che di fatto tutela il proprietario di aree di superficie inferiore alla superficie minima da lottizzare che può avvalersi degli strumenti previsti dalla normativa per la costituzione di consorzi o con la presentazione di piani di lottizzazione di iniziativa privata ed in ogni caso non rientra nei limiti della potestà regolamentare l'individuazione delle fattispecie impositive da esentare.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

- **b)** La potenzialità edificatoria prescinde dalla distinta ed autonoma utilizzazione dell'area nonché della conformazione planimetrica e/o dimensionamento ai fini della determinazione del presupposto impositivo ed in ogni caso non rientra nei limiti della potestà regolamentare l'individuazione delle fattispecie impositive da esentare.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

- c) Nelle zone classificate F sussiste la potenzialità edificatoria. L'utilizzazione ai fini edificatori è estesa anche all'iniziativa dei privati ed in ogni caso non rientra nei limiti della potestà regolamentare l'individuazione delle fattispecie impositive da esentare.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

- d) Le aree individuate come edificabili e ricadenti nelle fasce di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 25.07.1904, n. 523, che sotto il profilo urbanistico rappresentano vincolo di arretramento, sono comunque caratterizzate dalla potenzialità edificatoria derivante dalla destinazione urbanistica prevista. In ogni caso non rientra nei limiti della potestà regolamentare l'individuazione delle fattispecie impositive da esentare.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

- **Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti Inserire art. 9 bis**

Si esprime parere tecnico e contabile favorevole

- ***Decorrenza Inserire art. 18 bis***

- *1* L'imposta inerente le aree oggetto di varianti urbanistiche al P.R.G. si applica a decorrere dalla data di adozione della stessa.

- *2* L'imposta inerente le aree oggetto di varianti urbanistiche al P.R.G. che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al P.R.G. si applica a decorrere dalla data di approvazione della stessa.

Si esprime parere tecnico e contabile contrario

- ***\EMENDAMENTO 2*** III

  Non rientra nei limiti della potestà regolamentare l'individuazione della tempistica dell'attività accertativa regolamentata dal comma 161 della legge 296/06.

  Infatti, relativamente ai tributi di competenza degli Enti Locali, stabilisce che "*gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati*".

  Si esprime parere tecnico e contabile contrario

- ***EMENDAMENTO 3*** IV

  Relativamente alla sostituzione nel punto 4 dell'aliquota da 0.86 a 0,76 **si esprime parere tecnico favorevole.**

  Si esprime parere contabile contrario in quanto la riduzione di un punto percentuale proposta viene ad incidere negativamente sugli equilibri di bilancio anno 2012.

Relativamente all'inserimento del punto 5 **si esprime parere tecnico e contabile contrario** in quanto la norma non fa distinzione tra gli immobili ricadenti in centro storico e/o altre zone ed in ogni caso non rientra nei limiti della potestà regolamentare l'individuazione delle fattispecie impositive da esentare.

Il Dirigente III Direzione
Gestione territorio ed ambiente
Arch. L. Munna

Il dirigente II Direzione Servizi Finanziari
(dott. C. Meli)

C.C. 28/09/2012 C.C. 2/OTT/2012

CITTA' DI CANICATTI
(PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)
*****
C.so Umberto I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. 39129 **del** 07.09.2012
ALLEGATI N. 4
ALL. A

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In allegato e per l'iscrizione all'o.d.g. del Consiglio si trasmette la proposta di cui in oggetto.

RIFERIMENTO NORMATIVO SULLA COMPETENZA DELL'ORGANO :
D. LGS. 446//977 E DLGS. 267/2000

INTERVENTO DI ALTRI ORGANI:
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 23 L. N. 289/02)
- [x] SI
- [ ] NO

DIRIGENTE: DRMELI CARMELA._____

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MELI CARMELA_____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE RESO IN DATA : 07.09.2012
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO IN 07.09.2012

ALLEGATI ALLA PROPOSTA:
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NOTA PROT. N._____
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SENTENZA TRIBUNALE DI AGRIGENTO N._____ DEL_____
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PARERE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PROT. N._____

NECESSITA' DI IMMEDIATA ESECUZIONE
- [x] SI
- [ ] NO

TRASMISSIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IN DATA_____

IL DIRIGENTE

Pervenuta il 10.09.2012
ore 9,30

CITTÀ DI CANICATTÌ (PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)	**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE** **OGGETTO: Approvazione regolamento Imposta municipale propria (Imu)**

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE II ALL. A 4

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne le linee essenziali e rimandando per ogni altro aspetto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:

– Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;

– Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;

– Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;

CONSIDERATO il D.L. 27 luglio 2000, n. 212 concernente le "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti*";

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare il Regolamento comunale che disciplina il nuovo tributo nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e non discriminazione e negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune che sub A) fa parte integrante e sostanziale della presente proposta rilevando che le sanzioni sono state fissate al minimo e che si propone la seguente articolazione di aliquote:

1. L'aliquota dello **0,1** per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
2. L'aliquota dello **0,4** per cento per:
   - **Abitazione principale** e relative **pertinenze**;

CITTÀ DI CANICATTÌ (PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)	**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE** **OGGETTO: Approvazione regolamento Imposta municipale propria (Imu)**

- Abitazioni e relative pertinenze possedute da **anziani** o **disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Abitazione di proprietà **Cooperativa edilizia a proprietà indivisa**, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari (**IACP**), adibiti ad abitazione principale.

3. L'aliquota dello **0,57** per cento:
   - Fabbricati concessi in **uso gratuito** a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che li occupano quale loro residenza e dimora abituale comprovata da utenze domestiche e da iscrizione nel ruolo Tarsu o tributo equivalente.
   - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla **vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a **tre** anni dall'ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 13, comma 9-bis. del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
4. L'aliquota dello **0,76** per cento per:
   - Le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai **cittadini italiani non residenti** nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locati;
   - Aree fabbricabili;
5. L'aliquota dello **0,86** per cento per tutti gli altri fabbricati.

VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/00;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare il Regolamento comunale che disciplina il nuovo tributo nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e non discriminazione negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune e che sub A) fa parte integrante e sostanziale della presente proposta;

L'ASSESSORE ALLA FINANZE
Dott.ssa Patrizia Bennici

07-09-2017

IL DIRIGENTE DELLAZIONE II
Dott.ssa Carmela Meli

Parere di regolarita' tecnica e contabile : favorevole

07-09-2017

IL DIRIGENTE DELLAZIONE II
Dott.ssa Carmela Meli

COMUNE DI CANICATTI'

(Provincia di AGRIGENTO)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n._____ del_____

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI
Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO
Articolo 6 BASE IMPONIBILE
Articolo 7 ALIQUOTA E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ED ASSIMILATE
Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DEGLI ALTRI FABBRI CATI ED AREE FABBRICABILI
Articolo 9 ESENZIONI
Articolo 10 QUOTA RISERVATA ALLO STATO
Articolo 11 VERSAMENTI
Articolo 12 DICHIARAZIONE
Articolo 13 ACCERTAMENTO
Articolo 14 RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 15 SANZIONI ED INTERESSI
Articolo 16 RIMBORSI
Articolo 17 CONTENZIOSO
Articolo 18 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Canicattì dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Canicattì, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento: a) per "***abitazione principale***" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni del presente regolamento pre-

viste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "***pertinenze dell'abitazione principale***" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per "***fabbricato***" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per "***area fabbricabile***" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di esproprio per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e) per "***terreno agricolo***" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.(Secondo e terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile).

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione;
f) il coniuge superstite con riferimento alla casa adibita a residenza familiare;

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Canicattì relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,

C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

riodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è **maggiorata di euro 50 per ciascun figlio** di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. La detrazione e la maggiorazione per i figli sono applicate alle abitazioni e relative pertinenze possedute da **anziani** o **disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DEGLI ALTRI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Il Comune di Canicattì nell'ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione stabilisce le seguenti aliquote:

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Articolo 7

ALIQUOTA E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ED ASSIMILATI

Si applica l'aliquota dello **0,4** per cento per:

- **Abitazione principale** e per le relative **pertinenze**;
- Abitazioni e relative pertinenze possedute da **anziani** o **disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Abitazione di proprietà **cooperativa edilizia a proprietà indivisa**, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari (**IACP**), adibiti ad abitazione principale.

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti ***euro 200***, rapportati al pe-

1. L'aliquota dello **0,1** per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

2. L'aliquota dello **0,57** per:
   A) i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che li occupano quale loro residenza e dimora abituale comprovata da utenze domestiche e da iscrizione nel ruolo Tarsu o tributo equivalente.
   B) I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, di cui all'art.13, comma 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n.214.

3. L'aliquota dello **0,76** per cento per:

   A) Le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai **cittadini italiani non residenti** nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locati;
   B) Aree fabbricabili;

4. L'aliquota dello **0,86** per cento per tutti gli altri fabbricati.

Per l'anno 2012, i soggetti che intendono avvalersi dei benefici di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, devono presentare apposita comunicazione, entro il 31 dicembre dello stesso anno, su apposito modulo da ritirare presso l'ufficio IMU del Comune di Canicattì, o collegandosi al sito del Comune, pena la decadenza del diritto di applicazione delle agevolazioni.
La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modifiche; in caso contrario la comunicazione di cessazione di tali benefici deve essere presentata al Comune di Canicattì, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la cessazione stessa.

Articolo 9

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. In merito a tali terreni , l'art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 16 del 2012, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione, pertanto fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno1993. Il Comune di Canicattì è ricompreso nell'elenco;
h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il Comune di Canicattì non risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

Articolo 10

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle abitazioni e relative pertinenze possedute da **anziani** o **disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 11

VERSAMENTI

1.L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
Se il contribuente si accorge di non aver provveduto nei termini previsti dalla Legge ad effettuare i pagamenti richiesti, prima che l'Ufficio Comunale accerti l'omissione, può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori mediante il ravvedimento operoso.

Articolo 12

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 13

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Articolo 14

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 15

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,65.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di euro 51,65. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo, come stabilito dall'art.13 comma 13 del D.L. n. 201/2011, che fa richiamo alle disposizioni degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella del 30%, fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
7. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 16

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Articolo 17

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 18

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.